



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 157 della Giunta Comunale

Oggetto: P.L. ZONA ATTIVITA' PRODUTTIVE DI MALE' - RIDETERMINAZIONE E PARZIALE RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE CORRISPOSTO DALLE SOCIETA' FIMET S.A.S. DI BORGHESI ANTONELLA & C. E TAME' SNC DI TAME' CARLO & C. - RIF. PRATICA 11/2016.

L'anno **duemilasedici** addì **sette** mese di **settembre** alle ore **18.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
ZANON RITA	- VICE SINDACO	Presente
GOSETTI DANIELE	- ASSESSORE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	- ASSESSORE	Assente
	-	

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: P.L. ZONA ATTIVITA' PRODUTTIVE DI MALE' - RIDETERMINAZIONE E PARZIALE RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE CORRISPOSTO DALLE SOCIETA' FIMET S.A.S. DI BORGHESI ANTONELLA & C. E TAME' SNC DI TAME' CARLO & C. - RIF. PRATICA 11/2016.

Relazione

Con deliberazione Consiliare n 50 dd, 19.12.1997, favorevolmente esaminata dalla Giunta Provinciale nella seduta dd. 16.01.1998 sub, n 9660/9-D, veniva approvato il Piano di Lottizzazione per la zona per attività produttive di Malé (zona Molini).

In particolare il Piano di Lottizzazione interessava aree di proprietà privata ed altre di proprietà del Comune, in relazione alle quali la Convenzione di Lottizzazione prevedeva la cessione alle singole ditte quale presupposto per la costituzione dei singoli lotti in quanto formalmente e sostanzialmente inglobate nella suddivisione di Piano e, ad un tempo, la cessione sempre dietro corrispettivo, delle aree interessate da opere di urbanizzazione, con imputazione dei relativi oneri tra i costi di urbanizzazione primaria chiesti a rimborso ai lottizzanti.

Evidenziato come in ragione dei costi sostenuti per l'esecuzione dei lavori, così come dell'incidenza delle altre voci imputabili a costo, quali appunto i terreni, veniva definito in convenzione il costo degli oneri di urbanizzazione cd. primaria da corrispondere al Comune e ciò attraverso un intervento economico per i privati differito alla data di stacco della concessione edilizia afferente al lotto di proprietà.

Che detta formulazione comportava necessariamente, onde non procurare un danno al Comune, che detto valore fosse via via indicizzato su base annuale.

Dato atto come per effetto della deliberazione consiliare n. 21 dd. 24.06.2014, sono state regolarizzare parte delle cessioni ancora da perfezionare, vero che privati sono risultati interessati a dare corso alle previsioni di piano con riferimento ad alcuni ambiti in cui insistevano proprietà comunali.

Tenuto conto di quanto sopra, giusta deliberazione n. 6 dd. 03.02.2015, si addivenne all'adozione di provvedimento che, sulla base di un prospetto di calcolo predisposto dall'Ufficio Tecnico, geom. Manini Mattia, attualizzava al 2015 in 119,62.- il costo del contributo su cui calcolare l'incidenza della urbanizzazione primaria da porre a carico ai privati interessati, da porre peraltro a carico dei lottizzanti in ragione del 50% dei costi, vero che il documento tecnico-illustrativo di riferimento dava cognizione della obiettiva circostanza per cui la realizzanda viabilità di servizio “....serve, per quanto riguarda l'accessibilità, tutta la zona di completamento a nord della zona produttiva nonché permette il collegamento dal centro abitato, attraverso l'attuale via Molini, con tutta la nuova zona commerciale situata ad ovest”.

Sulla base delle predette previsioni è stato calcolata l'incidenza degli oneri di costruzione primaria e, a sensi di regolamento, anche quelli secondari e di costruzione da porre a carico di F.I.M.E.T s.a.s e TAME' s.n.c di Tamè Carlo & C., società titolari dell'area contraddistinta dalle pp.ff. 629 e 630 in C.C. Malè, divenute titolari della concessione edilizia n. 25/2013 dd. 04.03.2016.

Evidenzia come gli stessi, ritenuto di dimensionare diversamente l'intervento abbiano presentato progetto di variante dd. 08.03.2016, assentito con pratica n. 11/2016 dd. 23.06.2016.

Risulta così che il volume concessionato vari per superfici e destinazioni tanto che gli Uffici, a' sensi dell'art. 11 del vigente regolamento per il contributo di concessione, ora di costruzione, hanno formulato ricalcolo come da nota dd. 18.07.2016, stabilendo la norma che dello stesso viene disposto il rimborso solo dopo il rilascio della relativa variante.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita e condivisa la relazione che precede.

Dato atto che la proprietà ha fatto istanza di restituzione a' termini di regolamento, giusta nota acquisita in atti il 05.05.2016, sub. prot. n. 4343, istanza che trova ragione economica nel documento di ricalcolo predisposto dagli Uffici che in tal senso determina che il contributo dovuto passava da €. 33.681,31.- a €. 19.248,02.-.

Preso atto, facendolo proprio, del prospetto di rideterminazione del contributo per urbanizzazione secondaria e contributo di costruzione dovuta, non variando di contro la primaria da calcolarsi sugli indici potenziali del lotto .

Verificato altresì il versamento del contributo di concessione, pari ad Euro 16.840,66.- effettuato dalla ditta F.I.M.ET S.A.S. di Borghesi Antonella & C. in data 03.03.2016, giusto provvisorio di entrata n. 245 dd. 04.03.2016.

Verificato infine il versamento del contributo di concessione, pari ad Euro 16.840,65.- effettuato dalla ditta TAME' SNC di Tamè Carlo & C. in data 02.03.2016, giusto provvisorio di entrata n. 240 dd. 02.03.2016.

Ritenuto legittimo per le motivazioni addotte il versamento della somma di Euro 14.433,29.- alle Società anzidette, a titolo di restituzione contributo di concessione a seguito rilascio di variante alla originaria concessione edilizia (pratica n. 25/2013 dd. 04.03.2016), con riduzione della superficie utile lorda soggetta al versamento del contributo, nonché la realizzazione di un complesso con classe energetica superiore alla minima prevista dalla normativa (pratica n.ro 11/2016 dd. 23.06.2016).

Richiamato l'art. 11 del vigente Regolamento per l'applicazione del contributo di concessione, il quale prevede che *"Qualora non vengano realizzate, in tutto o in parte, le costruzioni per le quali sia stato versato il contributo di concessione, il Comune, previa richiesta scritta da parte dell'interessato, è tenuto al rimborso delle relative somme, con l'esclusione degli interessi. Si applicano le seguenti modalità: a) qualora le opere non vengano realizzate parzialmente, il rimborso viene disposto solo dopo il rilascio della relativa variante al progetto e presentazione della fine lavori"*

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 81 del DPRG. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come in ultimo modificato dall'art. 1 della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine a regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Responsabile del settore tecnico sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo coordinato con la legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di procedere alla rideterminazione, per quanto esposto in premessa, della misura del contributo di concessione dovuto da F.I.M.ET s.a.s e TAME' s.n.c di Tamè Carlo & C., proprietarie dei terreni interessati da lavori di trasformazione edilizia all'interno del Piano di lottizzazione per la zona per attività produttive di Malè (zona Molini), pp. ff. 629 e 630 in C.C. Malè, approvando gli atti di calcolo allegati, che definiscono le nuove misure del contributo realmente dovuto in dipendenza del rilascio del titolo edilizio n. 25/2013 e della successiva variante n. 11/2016.
2. Di stabilire che l'importo dovuto, costituente credito a favore delle società F.I.M.ET s.a.s e TAME' s.n.c di Tamè Carlo & C., è pari ad € 14.433,29.-, somma da liquidare con accredito a favore dei suddetti soggetti in ragione del 50% ciascuno, e trova adeguata motivazione nella mancata realizzazione delle opere originariamente autorizzate, giusta approvazione della variante assentita con concessione edilizia n. 11/2016.
3. Di confermare che al finanziamento della spesa si provvede con fondi propri dell'Amministrazione comunale.
4. Di impegnare la spesa di €. 14.433,29.- così come indicato nella seguente tabella:

importo	UEB	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno prenotato
14.433,29	2090107	08	01	2	05	2016	680
cap. art.	descrizione						
29180/580	Rimborso oneri di urbanizzazione						
conto finanziario	descrizione						
U.2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso						

5. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il sopradescritto programma di pagamento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
6. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
7. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
8. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 79, comma 4, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Zanon Rita

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **09.09.2016** al giorno **16.09.2016**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé, . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malé, **08.09.2016**

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio